

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo VI - Del matrimonio

Art. 137 Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

È punito con l'ammenda da euro 30 a euro 206 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.